

CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE

Servizio 12: Organici, mobilità, reclutamento e relazioni sindacali

Circolare n° 1/2009

Prot. n° CRI/CC/ 0001146

09 GEN. 2009

**AI COMITATI REGIONALI ED AREE METROPOLITANE
della Croce Rossa Italiana**Loro sedi

*che cureranno la diramazione in copia ai
Comitati Provinciali insistenti sul proprio
territorio, della quale forniranno, allo scrivente,
formale conferma.*

AI COMITATI PROVINCIALI CRI di Trento e BolzanoE.p.c. Al Commissario Straordinario CRI -
SedeE.p.c. Al Direttore Generale CRI -
SedeAi Capi dei Dipartimenti CRI
SedeAi Direttori dei Servizi CRI
SedeAl Collegio Unico dei Revisori dei Conti
SedeAl Magistrato Unico della Corte dei Conti
Sede

**OGGETTO: Proroga e rinnovo dei contratti a tempo determinato presso la
Croce Rossa Italiana, ai sensi dell'articolo 2, commi 366 e 367 della legge n.
244/2007 e dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368/2001 come**

modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 247/2007 e dall'articolo 21 del dl n. 112/2008 convertito nella L n. 133/2008.

Si informano i Comitati CRI in indirizzo che, a seguito della mancata approvazione della normativa concernente la proroga dei contratti a tempo determinato presso la CRI nell'ambito del decreto milleproroghe n. 207/2008 (GU n. 304 del 31.12.2008), questo Comitato si è immediatamente attivato al fine di individuare una soluzione alternativa, per assicurare la necessaria continuità ai servizi socio-sanitari che la Croce Rossa garantisce alla collettività tramite il Servizio sanitario nazionale.

Si rappresenta che, nonostante il mancato inserimento di una norma specifica per la Croce Rossa nel decreto n. 207/2008 (decreto milleproroghe), resta, a tutt'oggi, ferma la normativa specifica e speciale che concerne la proroga dei contratti a tempo determinato presso l'Ente CRI costituita dall'articolo 2, commi 366 e 367 della citata legge n. 244, in quanto non espressamente modificata o abrogata dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'articolo 49 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 133/2008.

Infatti, il citato articolo 2, commi 366 e 367 nell'autorizzare le proroghe e le conferme dei contatti di lavoro a tempo determinato attivati presso la Croce Rossa sulla base delle convenzioni per la durata delle convenzioni medesime, richiama espressamente, tra l'altro, il comma 92 dell'articolo 3 della medesima legge n. 244/2007, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, tra cui la Croce Rossa, possono continuare ad avvalersi del personale con contratto a tempo determinato nelle more delle procedure di stabilizzazione, previste dal citato comma 367 dell'articolo 2.

A conforto di questa tesi è da segnalare anche un recente orientamento del Dipartimento della funzione pubblica (parere n. 56/08) secondo cui il limite previsto dal citato articolo 36, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio, si applica solo nel caso in cui il soggetto sia stato utilizzato con più tipologie contrattuali di tipo flessibile diverse, ferma restando per la medesima tipologia del contratto la disciplina sulla durata prevista dalla normativa specifica, costituita, nel nostro caso, dal citato articolo 2, commi 366 e 367 della legge n. 244/2007.

Pertanto, si ritiene che i Comitati CRI in indirizzo possano prorogare, anche per il corrente anno, i contratti di lavoro a tempo determinato per soddisfare le esigenze convenzionali in virtù di una speciale e specifica normativa legislativa tuttora vigente e non espressamente abrogata dal legislatore.

L

A completamento di quanto sopra esposto, si informano, altresì, i Comitati CRI in indirizzo che gli uffici di questo Dipartimento, la Direzione Generale e lo stesso Commissario Straordinario si sono attivati al fine di acquisire uno specifico parere dai Ministeri del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, dell'Economia e delle Finanze e dal Dipartimento della Funzione Pubblica concernente la possibilità di applicare, anche nell'ambito dell'Ente CRI, la particolare deroga prevista dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368/2001 come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 247/2007 e dall'articolo 21 del d.l. n. 112/2008 convertito nella l. n. 133/2008.

Il richiamato articolo 5, comma 4 - bis del decreto legislativo n. 368/2001 prevede, infatti, che ferma restando la disciplina della successione di contratti, e: *"fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che lo stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore si iscriva o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono e comunicano ai comuni la durata del predetto ulteriore contratto."*

Con parere n. prot. 1106 del 9 gennaio 2009 (di cui ad ogni buon fine si all' copia) il Dipartimento della Funzione Pubblica ha espresso parere favorevole merito alla possibilità di avvalersi della specifica deroga, applicabile anche alla pubblica amministrazione, prevista dal citato articolo 5, comma 4 - bis del decreto legislativo n. 368/2001.

Detta normativa prevede, al fine di poter rinnovare i rapporti di lavoro con il medesimo dipendente oltre i tre anni comprensivi di proroghe e rinnovi e nel rispetto delle procedure stabilite dalla citata norma, tre distinte ipotesi di soluzione:

- 1) il rinnovo dei contratti collettivi a livello nazionale e territoriale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- 2) il rinnovo dei contratti collettivi a livello aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- 3) la stipula di un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti per una sola volta, a condizione che la medesima stipula avvenga i

Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto."

Relativamente alle soluzioni 1) e 2) i Comitati CRI in indirizzo possono, per avviare, nel caso in cui il contratto di lavoro con il medesimo lavoratore, incluse le proroghe e i rinnovi e indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, abbia superato i trentasei mesi, una serie di incontri con le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, al fine di stipulare un apposito accordo con cui rinnovare i predetti contratti in scadenza per un ulteriore periodo di trentasei mesi, subordinandolo all'esistenza delle convenzioni e della loro durata. Il relativo contratto rinnovato dovrà espressamente indicare la particolare deroga di cui al citato articolo 5, comma 4 - *bis* del decreto legislativo n. 368/2001, l'accordo nazionale, territoriale o aziendale stipulato, nonché la durata della convenzione a cui il medesimo rapporto deve essere legato.

Relativamente alla soluzione 3) i Comitati CRI in indirizzo potranno stipulare un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi lavoratori, per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.

Detta soluzione concernente l'applicazione della particolare deroga di cui all'articolo 5, comma 4 - *bis* del decreto legislativo n. 368/2001, che si ritiene ulteriore e complementare rispetto a quella prevista dall'articolo 2, commi 367 e 367 della legge n. 244/2007, vale esclusivamente nel caso in cui, nell'ambito della successione dei contratti di lavoro, il medesimo contratto di lavoro stipulato con lo stesso di lavoratore, incluse le proroghe e i rinnovi e indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, abbia superato complessivamente i trentasei mesi.

Si invitano, altresì, i Comitati CRI in indirizzo a prevedere, nella fase di stipula delle convenzioni, la possibilità di istituire tavoli tecnici con i rappresentanti degli enti del SSN e della Regione, con il coinvolgimento con le Organizzazioni sindacali, al fine di avviare il processo di stabilizzazione, così come previsto dall'articolo 2, comma 367, della legge n. 244/2007.

Al fine di approfondire quanto sopra esposto e chiarire tutte le questioni che i Comitati CRI vorranno porre a questo Dipartimento, è fissata per il giorno martedì 13

gennaio ore 9,30 una videoconferenza mediante un collegamento con tutti i Comitati CRI.

La presente Circolare sostituisce quella precedente n. 29 del 23 dicembre 2008.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Nicola Niglio)




*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

UFFICIO CENTRALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
IL CAPO D'UFFICIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0001106 P-
del 09/01/2009



3845485

Alla

Croce Rossa Italiana
Comitato Centrale
Direzione Generale
Via Toscana, 12
00187 ROMA

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
I.G.O.P.

Via XX Settembre, 97
00187 Roma

alla c.a. del dott. G. LUCIBELLO

Al Ministero del Lavoro, della salute
e delle Politiche sociali

Gabinetto del Ministro
Via Veneto, 56
00187 ROMA

Oggetto: Applicazione ai contratti a tempo determinato in essere presso la Croce Rossa Italiana per soddisfare le esigenze convenzionali con gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, della disciplina di cui all'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368/2001.

Con riferimento alla richiesta di parere trasmesso da codesta amministrazione concernente l'applicazione nell'ambito dei rapporti di lavoro a tempo determinato presso la Croce Rossa, della nuova disciplina

introdotta dall'articolo 5, comma 4 - bis, del decreto legislativo n. 368/2001 come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 247/2007 e dall'articolo 21 del dl n. 112/2008 convertito nella l. n. 133/2008, in materia di successione di contratti a termine nel caso in cui il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, si rappresenta quanto segue.

Codesta amministrazione nella predetta richiesta rappresenta, in considerazione della peculiarità che caratterizza i rapporti a tempo determinato stipulati e prorogati dai Comitati CRI per soddisfare le esigenze convenzionali, al fine di assicurare, con continuità, una serie di attività nei settori dei servizi sociali e socio - sanitari in favore degli enti appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale, la possibilità di applicare, per quanto riguarda la durata di detti rapporti di lavoro tra la Croce Rossa Italiana e il dipendente che hanno complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, la particolare deroga prevista dal citato articolo 5, comma 4 - bis del decreto legislativo n. 368/2001.

Il richiamato articolo 5, comma 4 - bis del decreto legislativo n. 368/2001 prevede che ferma restando la disciplina della successione di contratti, e: *“fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro: il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro*

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto."

Al riguardo questo Dipartimento, fermo restando le competenze del Ministero vigilante e del Ministero dell'Economia cui questo parere è inviato in copia, ritiene che Codesto Ente possa derogare al limite massimo dei 36 mesi con l'applicazione dell'articolo 5, comma 4 bis del decreto legislativo n. 368/2001, in quanto applicabile anche alle pubbliche amministrazioni. Spetta comunque a Codesto Ente verificare il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dal citato articolo 5, comma 4 bis.

IL CAPO DIPARTIMENTO